

CRIPTO-ATTIVITA'

La c.d. “Legge di Bilancio 2025” innalza la tassazione delle plusvalenze sulle cripto-attività

Informativa n.	12/2025
Riferimenti normativi	Legge 30/12/2024 n. 207, Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024, c.d. “Legge di Bilancio 2025” Legge n. 197 del 29/12/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022, c.d. “Legge di Bilancio 2023” Informativa Unistudio n. 10/2023



La presente Informativa analizza le modifiche apportate dalla c.d. “Legge di Bilancio 2025” al regime impositivo delle cripto-attività definite dall’art. 67 co. 1 lettera c-sexies del Testo Unico delle Imposte come *“una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica”*.

Per una completa disamina della disciplina fiscale delle medesime si veda l’Informativa Unistudio n. 10/2023 (clicca qui).

Persone fisiche private

Fino al 31/12/2024, per le persone fisiche/private le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, costituivano redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR se superiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta.

La “Legge di Bilancio 2025” elimina la franchigia di 2.000,00 euro dal periodo di imposta 2025; di conseguenza, ogni reddito derivante dalle cripto-attività, anche di importo minimo, deve essere dichiarato.

Si ricorda come non risulta tassata la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Le plusvalenze e gli altri redditi sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% fino al 31/12/2025 e del 33% dal 1/1/2026.

Per i redditi in esame i contribuenti possono optare per i regimi alternativi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

La nuova aliquota del 33% si applicherà anche se il contribuente opta per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

Rivalutazione del valore delle “cripto-attività” possedute all’1/1/2025

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per le “cripto-attività” possedute alla data dell’1/1/2025, i contribuenti hanno la facoltà di assumere, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore determinato secondo il valore normale ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico delle Imposte.

In sostanza, la “Legge di bilancio 2025” ha riproposto per il 2025 il regime di rivalutazione già introdotto con la “Legge di bilancio 2023” che prevedeva l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 14%.

È previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 18% applicata sul valore di mercato.

Il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% potrà avvenire alternativamente:

- in un’unica soluzione entro il 30/11/2025;
- ratealmente a partire dal 30/11/2025, in un massimo di tre rate annuali di pari importo con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

È consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.

Secondo quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione della precedente rivalutazione del 2023:

- l’affrancamento può riguardare ciascuna cripto-attività posseduta; quindi, se il contribuente detiene 20 Bitcoin e 40 Ethereum e decide di rivalutare i Bitcoin, la rivalutazione deve avere ad oggetto tutti i Bitcoin;
- possono essere affrancate le cripto-attività per le quali non siano stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Si evidenzia, infine, come la norma non preveda la possibilità di scomputare dall’ammontare dovuto quanto pagato nella rivalutazione del 2023.